

RIENTRO DEI CAPITALI

16 febbraio 2015 ore 06:00

Voluntary disclosure: quali poteri per l'Amministrazione finanziaria?

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, **Avvocato Carlo Buono** - Avvocato, **Loconte & Partners**

Per aderire alla procedura di voluntary disclosure il contribuente deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, presentando apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. L'Amministrazione finanziaria procede ad accertare il quantum dovuto, emettendo un avviso di accertamento ovvero invitando il contribuente all'adesione spontanea.

Concluso l'*iter* legislativo della **voluntary disclosure**, che ha visto professionisti, docenti universitari e autorevole dottrina dibattere su quelle che potevano essere le modifiche da apportare per rendere più appetibile questa autodenuncia del contribuente al fisco italiano, l'introduzione della possibilità di versare quanto dovuto a rate è stata accolta sia dai contribuenti che dai professionisti, che tanto avevano fatto per sollecitare il legislatore alla sua introduzione, in maniera favorevole.

La **rateizzazione** per la procedura di emersione volontaria si affianca quindi al pagamento in un'**unica soluzione**. Il contribuente può quindi scegliere se effettuare il versamento di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della procedura di emersione in una unica rata ovvero in **tre rate mensili di pari importo**.

Ma andiamo per gradi.

Il contribuente che intende aderire alla procedura di **voluntary disclosure** deve innanzitutto indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'**Amministrazione finanziaria** procede dunque ad accertare il *quantum* dovuto, la cui determinazione risulta essere abbastanza complessa dato che deve determinare i rendimenti delle consistenze detenute dal contribuente al termine di ciascun periodo di imposta interessato dalla collaborazione volontaria (che può arrivare sino a 10 anni) emettendo un **avviso di accertamento** ovvero invitando il contribuente all'**adesione spontanea**.

Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità per il contribuente di ricorrere, previa istanza, ad un regime di **determinazione forfetaria dei rendimenti**, in luogo di quella analitica. Questo criterio di calcolo può essere richiesto nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda i 2.000.000 di euro. In luogo della determinazione analitica dei rendimenti, al contribuente è quindi consentito di:

- applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno;

- liquidare l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%.

Il versamento di quanto dovuto

La procedura di collaborazione volontaria si perfeziona dunque attraverso il successivo versamento, in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo, delle somme dovute in base all'**invito al contraddittorio** di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, e successive modificazioni, purchè lo stesso avvenga entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo art. per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

In caso di **atto di contestazione** o di un provvedimento di **irrogazione delle sanzioni** per le violazioni relative agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 167 del 1990 (c.d. **monitoraggio fiscale**) il contribuente deve versare le somme entro il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.

Riepilogando dunque:

Invito a comparire (art. 5, D.Lgs. n. 218/1997)	Adesione ai contenuti dell'invito Versamento somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione	Versamento unica soluzione o tre rate mensili di pari importo Nessuna compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997
Accertamento con adesione (art. 6, D.Lgs. n. 218/1997)	Versamento somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione	Versamento unica soluzione o tre rate mensili di pari importo Nessuna compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997
Atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997)	Versamento sanzioni per violazione degli obblighi dichiarativi entro il termine per la proposizione del ricorso	Nessuna compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997

Nota bene

Il contribuente non può avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni.

Nel termine di 30 giorni dal pagamento di quanto dovuto in un'unica rata o, al massimo, in tre rate mensili, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità Giudiziaria competente la **conclusione della procedura di collaborazione volontaria** per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito dall'art. 5-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell'**esclusione della punibilità** per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis*) e 10-*ter*), D.Lgs. n. 74/2000 e successive modificazioni.

Non va comunque dimenticato che l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria non pone alcuna deroga all'obbligo previsto dall'art. 331 c.p.p. che impone ai pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni, di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio. Se da un lato l'esclusione della punibilità penale opera solo a seguito del perfezionamento della procedura con l'integrale pagamento di quanto dovuto, dall'altro corre sempre l'obbligo, in capo ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, di segnalare alla procura la notizia di reato riscontrata.

Mancato versamento di quanto dovuto

Se il contribuente non provvede a versare le somme dovute nei termini previsti dall'art. 5-*quater*, comma 1, lettere b), la procedura di **collaborazione volontaria non si perfeziona** e non si producono gli effetti di legge. In questi casi, l'Agenzia delle Entrate può - in **deroga** ai termini di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, all'art. 57, D.P.R. n. 633/1972 e all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 - notificare al contribuente un **nuovo avviso di accertamento** e un **nuovo atto di contestazione** con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997 o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Tali previsioni si applicano anche nel caso in cui ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria siano tutti quei contribuenti che, diversamente da coloro che detengono attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e che non hanno

provveduto a compilare il quadro RW, abbiano violato gli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.

Più precisamente i suddetti contribuenti devono presentare apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'art. 43, .P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni, e all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

Devono altresì effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto secondo le modalità e dentro i termini indicati nell'art. 5-1, lettera b), D.L. n. 167/1990, ora introdotto.

Copyright © - Riproduzione riservata